



REGOLAMENTO

“MERCATINO di GRASSOBBIO”

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 12.10.2009)

(modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04.05.2010)

(modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.01.2017)

(modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15.03.2017)

Art. 1
Oggetto del regolamento

L'Amministrazione comunale di Grassobbio al fine di valorizzare i beni della nostra tradizione locale e vitalizzare il centro storico ed altre zone del paese, promuove ed organizza il *MERCATINO di GRASSOBBIO*, mostra mercato-scambio di cose antiche, oggetti di antiquariato, oggetti di modernariato, hobbistica, piccolo artigianato, prodotti tipici alimentari e gastronomici, prodotti alimentari e non alimentari.

Il presente regolamento disciplina:

- Il giorno e l'orario di svolgimento;
- L'ubicazione;
- La superficie dell'area di pertinenza;
- Le dimensioni delle aree di esposizione;
- La partecipazione degli operatori;
- Obblighi, divieti e limitazioni.

Art. 2
Periodo, orari ed ubicazione

Il Mercatino di Grassobbio si svolge, di regola, una volta alla settimana escluso il giorno di mercato, dalle ore 8,30 alle ore 19,00 durante l'ora solare e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 durante l'ora legale, fatte salve eventuali specifiche richieste o scelte della Giunta comunale.

L'allestimento dell'area assegnata per l'esposizione deve essere completato entro le ore 8,30 durante l'ora solare ed entro le ore 8,00 durante l'ora legale. Lo sgombero della stessa area deve avvenire entro le ore 19,30 durante l'ora solare ed entro le ore 20,30 durante l'ora legale e comunque entro 30 minuti dal termine fissato dalla Giunta comunale.

Le aree interessate per lo svolgimento del Mercatino saranno individuate volta per volta dalla Giunta Comunale.

Art. 3
Tipologia – merceologie ammesse

Gli oggetti trattati devono avere la caratteristica di cose antiche ed usate di vario genere (antiquariato, compresi oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, di modernariato, di tutti i prodotti del piccolo artigianato, prodotti provenienti dal commercio equo - solidale con paesi sottosviluppati, prodotti alimentari tipici, prodotti alimentari e non alimentari.

Sono escluse le armi di qualsiasi genere, petardi, fuochi artificiali ed ogni altro oggetto pericoloso.

Art. 4
Requisiti dei partecipanti

Possono partecipare al Mercatino:

- Gli esercenti il commercio su area privata e su area pubblica che trattano abitualmente gli oggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 3;
- Gli artigiani;
- Gli hobbisti ed i collezionisti che intendono esporre e scambiare i propri oggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 3;

- Le associazioni di volontariato ed assistenziali per i fini istituzionali prefissi dalle stesse;
- I volontari appartenenti a gruppi od associazioni ONLUS che offrono prodotti provenienti dal commercio equo - solidale con paesi sottosviluppati.
- I commercianti di cose usate in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Gli operatori commerciali devono comprovare il loro stato con la consegna della copia della comunicazione/autorizzazione amministrativa.

Gli artigiani devono produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la loro qualifica (autocertificazione) ed eventualmente dimostrare la partecipazione ad altre manifestazioni consimili.

Le associazioni di volontariato ed assistenziali, i volontari appartenenti a gruppi od associazioni ONLUS che offrono prodotti provenienti dal commercio equo - solidale con paesi sottosviluppati, devono produrre copia dell'atto attestante il proprio status.

Art. 5 **Assegnazione aree di esposizione**

Coloro che sono interessati a partecipare al mercatino devono presentare domanda in bollo al Comune di Grassobbio, ufficio commercio, entro il 26 ottobre 2009 per il periodo di prima istituzione, ed entro il 31 dicembre di ogni anno per le edizioni successive. Le domande che perverranno durante il corso dell'anno, saranno accolte solo in base alla disponibilità dei posti.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti all'art. 4 oltre ad una dichiarazione debitamente sottoscritta in cui si attesti di aver preso visione del presente regolamento e di accettarle integralmente ed incondizionatamente.

Le domande hanno validità annuale e l'attribuzione delle aree di esposizione avverrà sulla base delle presentazioni cronologiche delle stesse all'ufficio protocollo del Comune di Grassobbio.

Il numero massimo dei partecipanti è definito in rapporto all'area destinata al mercatino.

I partecipanti esclusi saranno inseriti nella lista di riserva cui si attingerà per le sostituzioni. Tale lista ha validità annuale.

Nessun partecipante può utilizzare contemporaneamente più di 1 (una) area di esposizione. L'espositore, rientrando nella lista principale, che non occupa l'area di esposizione entro le ore 8,30 durante l'ora solare e le ore 8,00 durante l'ora legale, è da considerarsi rinunciatario per quella giornata. Le aree di esposizione libere verranno assegnate per la giornata in questione dalle ore 8,30 alle ore 9,00 durante l'ora solare e dalle ore 8,00 alle ore 8,30 durante l'ora legale, a coloro che, inseriti nella lista di riserva, ne facciano richiesta.

Dopo l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, a tutti coloro che presentano domanda di partecipazione nei termini stabiliti, viene consegnata copia dello stesso dietro firma di ricevuta.

Può essere presentata domanda dal privato o da associazione che si assume la responsabilità dell'organizzazione dell'evento.

Art. 6
Tipologia area di esposizione

Sono previste n. 3 tipi di aree di esposizione delle seguenti dimensioni:

- a) mt. 3,00 x mt. 2,50;
- b) mt. 6,00 x mt. 2,50;
- c) mt. 6,00 x mt 5,00:

E' fatto assolutamente divieto di fissare al terreno o su pareti gazebo, ombrelloni ed altro con chiodi, viti o altri mezzi di fissaggio.

Art. 7
Tasse e tributi comunali

L'iniziativa del Mercatino è voluta e patrocinata dal Comune, per cui in sede di istituzione per l'anno 2009 non viene richiesto il pagamento di nessuna tassa o tributo e gli operatori offriranno alla popolazione merendine e giochi per bambini.

Successivamente a decorrere dal 2010, ciascun espositore è tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico che avrà cadenza annuale oppure giornaliera.

In caso di rinuncia o di decadenza dell'area di esposizione non è dovuto alcun rimborso di tasse o tributi eventualmente pagati.

Art. 8
Obblighi degli operatori

1. Gli operatori devono:
 - ❖ tenere una condotta che garantisca un corretto rapporto commerciale e di interscambio con gli acquirenti;
 - ❖ attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato dal Comune;
 - ❖ rendere noto il prezzo della merce posta in vendita;
 - ❖ garantire la corretta informazione al consumatore per il caso di vendita di prodotti usati;
 - ❖ tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività;
 - ❖ rispettare ogni norma in materia di commercio;
2. L'espositore è tenuto a rilasciare a richiesta un certificato di garanzia attestante l'origine e le caratteristiche dell'oggetto interessato. A tal proposito l'espositore è tenuto a rilasciare all'Amministrazione comunale apposita dichiarazione che escluda la stessa da ogni responsabilità circa l'origine, la provenienza e l'autenticità degli oggetti trattati, nonché il rispetto degli obblighi di legge.
3. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente assegnato. Non si può occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili ed ingressi.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di soccorso. E' vietato utilizzare tale area per l'esposizione della merce.
7. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Art. 9
Divieti

Agli espositori è vietato:

- a) introdurre materiale esplosivo, armi di qualsiasi genere, prodotti detonanti, pericolosi o maleodoranti o che possano arrecare danno o molestia;
- b) Accendere fuochi;
- c) Fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi per l'amplificazione dei suoni;
- d) Disturbare con grida e schiamazzi;
- e) Coprire o mascherare gli oggetti esposti.
- f) Occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

Gli Organi di Polizia provvederanno a far osservare le norme per il buon funzionamento del mercatino ed a dirimere eventuali problemi in ordine alla viabilità ed al traffico, nonché di ordine pubblico.

Art. 10
Decadenza dell'area di esposizione

L'assegnazione dell'area di esposizione decade:

- a) Dopo n. 2 (due) assenze non giustificate o non comunicate almeno tre giorni prima della giornata del mercatino;
- b) Dopo l'inosservanza dell'onere per l'assegnatario di lasciare pulito e sgombero di ogni rifiuto di sorta l'area assegnatagli e pertinenziale al banco;
- c) Quando gli organi di vigilanza accertino la non rispondenza del materiale esposto a quanto specificato nel presente regolamento, contestando inosservanze o scorrettezze;
- d) Quando non vengono rispettate le norme di pubblica sicurezza oppure quando l'espositore mantenga un atteggiamento irrispettoso o di minaccia nei confronti dei visitatori;
- e) Quando l'espositore non ottempera all'obbligo del pagamento della tassa comunale per l'occupazione di suolo pubblico.
- f) A seguito di revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o private.

Accertato il mancato rispetto di quanto sopra la decadenza dell'area è automatica e viene comunicata tempestivamente con lettera Raccomandata A.R..

Art. 11
Disciplina della circolazione interna al mercatino

Durante l'orario di svolgimento del mercatino, disciplinato dal presente regolamento, è vietata la circolazione di tutti i veicoli nell'area a ciò destinata, ad eccezione dei mezzi di emergenza e dei residenti.

I veicoli degli espositori adibiti al trasporto della merce da esporre non possono sostare all'interno dell'area di esposizione assegnata, salvo diverse disposizioni impartite dagli organi di vigilanza.

Art. 12
Sospensione o trasferimento

Il mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza, di lavoro manomissioni e sistemazione dell'area interessata e di interesse pubblico.

Il Comune con apposito provvedimento decide la sospensione o il trasferimento.

Art. 13

Esoneri e diritti dell'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali furti, danni a persone ed a cose per fatti non collegabili ad azioni o omissioni degli organi di vigilanza durante lo svolgimento del mercatino.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare l'assegnazione delle aree di esposizione in qualsiasi momento per inadempienza al regolamento o per situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita del mercatino.